

Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione OIL sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione n. 182/1999 concernente "le peggiori forme di lavoro minorile".

Il presente rapporto segue il precedente trasmesso a codesto Organismo in data 31/10/2002 e ad esso si riporta per le indicazioni di massima fornite sulla disciplina oggetto della Convenzione in esame ratificata dall'Italia con Legge n. 148 del maggio 2000.

Ad integrazione è opportuno precisare quanto segue.

Articoli 1 e 3

Nell'agosto 2003 è stata approvata la Legge n. 228 "Misure contro la tratta di persone", (all. n. 1) che ha sostituito e modificato gli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale.

Viene ora stabilito, ai sensi dell'art. 600 che "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

L'art. 601 c.p. sulla tratta delle persone, stabilisce che "chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 o, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni".

Infine l'art. 602c.p. stabilisce che " chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".

In tutti e tre gli articoli citati l'ultimo comma sancisce l'aumento della pena da un terzo alla metà se i delitti "sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi".

L'art. 12 della citata legge 228/03 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure antitratta. Tale fondo, in cui confluiscono le somme stanziare dall'art. 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (all. n. 2), è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime e delle altre finalità di protezione sociale previste da tale decreto legislativo.

Nel nostro Paese, presso il Dipartimento per le Pari opportunità è stata istituita una Commissione interministeriale sulla tratta per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. n. 286/98, strumento fondamentale per il sostegno delle vittime della tratta e per contribuire parallelamente al contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico e lo sfruttamento delle donne e delle minori immigrate costrette a prostituirsi. Per quanto riguarda le misure volte a contrastare il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia, sono stati finanziati 95 progetti secondo il disposto dell'art. 4 lett. h, della legge 285 del 1997 (all. n. 3). Le iniziative sono state finalizzate alla promozione della cultura dell'ascolto e della non violenza nelle relazioni tra adulti e minori e nel rispetto delle differenze di genere.

La ricognizione dei citati progetti, ha permesso di comprendere come la l. n. 285/97 abbia svolto una funzione importantissima per la diffusione e il potenziamento di progetti nuovi o già avviati nel settore del maltrattamento e dell'abuso, confermando la specificità dell'intervento e la particolarità del problema sulla necessità di adottare metodologie e strumenti specializzati sia a livello di prevenzione che di contrasto del fenomeno.

Due sono stati i progetti attivati, in ambito provinciale, nei confronti dei minori immessi nei circuiti della prostituzione e per la produzione di materiale pornografico. Tali progetti prevedono sia la riduzione del danno che la realizzazione di percorsi che facilitino l'uscita dalla prostituzione. Da questo duplice approccio scaturiscono differenti obiettivi: 1) incentivare il cambiamento dei comportamenti a rischio, offrendo la possibilità di accedere ai servizi sociosanitari; 2) segnalare all'autorità giudiziaria la presenza di prostitute minorenni; 3) sollecitare la domanda di percorsi alternativi alla prostituzione; 4) offrire un'accoglienza di lungo periodo alle minori che chiedono di uscire dalla prostituzione; 5) facilitare il coordinamento tra servizi pubblici e privato sociale per aumentare le risorse di aiuto disponibili per le donne e le minori allontanate dal mercato della prostituzione.

Tali progetti vanno ad integrarsi con quelli finanziati da fondi specifici, sia nazionali che regionali, finalizzati all'uscita dalla prostituzione e al rientro nel Paese di origine o all'inserimento in percorsi di protezione e integrazione sociale di donne e minori immigrati.

Tra le misure intraprese è opportuno segnalare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, ha promosso la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato alla creazione di un registro nazionale dei minori vittime di trascuratezza, maltrattamenti e/o abuso sessuale segnalati e/o presi in carico dai servizi sociali.

La ricerca, che si concluderà entro il corrente anno, procederà in un ambito di collaborazione con le Regioni e alcuni servizi sociosanitari territoriali, scelti come unità campione per la fase di sperimentazione.

Si è realizzata inoltre, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998 n. 269 (all. n. 4), una attività di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione, l'assistenza anche in sede legale e la tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale.

Per la prevenzione del fenomeno è stata incrementata l'azione dei nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso le questure e la collaborazione con analoghi organismi esistenti negli altri Paesi europei. E' stata, inoltre, a livello centrale, monitorata l'applicazione della legge n. 269/98 e presentati i rapporti annuali al Parlamento

Infine per quanto riguarda qualsiasi altro lavoro che pregiudichi la salute, la sicurezza e la moralità dei minori, si ribadisce quanto riportato in merito al rapporto sulla Convenzione 138/1973 e sull'art. 7 della Carta Sociale Europea, rammentando che il d. lgs. 345/99, stabilisce quali siano le lavorazioni e i processi, dettagliatamente elencati nell'Allegato I, ai quali il minore non può essere adibito e sui quali vigila l'attività degli Ispettorati del Lavoro.

Articolo 4

Non sono emerse novità legislative rispetto a quanto indicato nel precedente rapporto sulle tematiche oggetto del presente articolo.

Articolo 5

Attraverso l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e i dati dell'ISTAT, è possibile effettuare un monitoraggio per quanto riguarda i minori che, in violazione della normativa in vigore, sono stati impiegati in attività lavorative che pregiudicano la loro salute, moralità o sicurezza. Per tutte quelle violazioni che configurano invece veri e propri reati è possibile monitorarne l'andamento con riferimento alle denunce e ai procedimenti giudiziari avviati, relativi al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia.

Quest'ultimo Dicastero nel corso del 2002 ha partecipato ad una serie di riunioni interministeriali al fine di giungere alla stesura di un protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni contro la dispersione scolastica e lo sfruttamento minorile.

Infine va segnalato che il Ministero del Lavoro per individuare e localizzare l'esistenza di tipologie di lavoro minorile, ha richiesto agli Uffici periferici, cui è demandata la vigilanza, con circolare n. 61 del dicembre 2002 (all. n. 5) una apposita rilevazione, tuttora in fase di monitoraggio, dalla quale risultino, oltre agli elementi già emergenti in sede di ordinaria relazione semestrale e annuale, la tipologia dimensionale delle aziende in cui si sono trovati i minori intenti al lavoro e il settore merceologico delle aziende medesime per adottare, conseguentemente, tutti i provvedimenti necessari per garantire la tutela dei minori e sanzionare coloro che perpetrano gli abusi.

Articolo 6

E' in itinere un progetto elaborato dal Ministero del Lavoro che prevede una serie di iniziative in materia di lavoro minorile per il 2004.

Gli obiettivi di tale progetto sono:

- la promozione e la diffusione delle linee guida dell'OIL per gli Ispettori del lavoro in vista dell'attivazione di uno specifico percorso formativo a loro rivolto e organizzato in seminari da realizzarsi in collaborazione con codesto Organismo e con il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, sulle problematiche del lavoro minorile;
- la convocazione di un incontro con i referenti delle città previste dalla legge n. 285/97 per consentire l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche e delle lezioni apprese in materia di lavoro minorile e per collocare la riflessione sul lavoro minorile in una prospettiva di più ampio respiro;
- la pubblicazione del Quaderno 30 sul lavoro minorile, a cura del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza, contenente aggiornamenti a livello italiano e europeo, rispetto al precedente numero monografico sul lavoro minorile del 1999;
- il lancio di una ricerca sulle nuove forme di lavoro minorile in Italia, in collaborazione con l'ISTAT, gli Ispettori del lavoro ed eventuali altri soggetti, sia pubblici che privati, con l'obiettivo di giungere, tra l'altro, ad una qualificazione ed una quantificazione del fenomeno nel nostro Paese. (all. n .6)
- Infine la predisposizione di un ulteriore Quaderno sul lavoro minorile che presenterà: il testo delle Linee guida per gli Ispettori al lavoro dell'ILO; la rassegna delle buone pratiche inerenti il lavoro minorile realizzate in Italia dagli Enti locali nel quadro della Legge 285/97; materiali riguardanti il lavoro minorile nella dimensione internazionale; una comunicazione circa gli esiti del primo seminario di formazione degli Ispettori del lavoro.

Articolo 7

L'ordinamento italiano ha recepito la Convenzione OIL n. 182 con legge 148 del 2000 dandone piena ed intera esecuzione e con ciò rendendola parte integrante dell'ordinamento giuridico.

-Per quanto riguarda il tema della schiavitù, del traffico e della tratta dei minori, dell'utilizzo di essi per la prostituzione si richiamano le modifiche agli artt. 600, 601 e 602 del Codice Penale apportate dalla legge 228 del 2003 e ai rapporti annuali sull'applicazione della legge 269 del 1998 citati in risposta all'articolo 3 del presente rapporto.

-Con riferimento invece alle misure adottate in merito a quei lavori pericolosi per il corretto sviluppo psicofisico del minore, si richiama quanto riportato riguardo l'articolo 9 della Convenzione n. 138, in particolare sull'art. 14 del decreto legislativo n. 345 del 1999 che, in sostituzione dell'art. 26 della Legge n. 997 stabilisce sanzioni restrittive della libertà personale per coloro che adibiscono al lavoro minori contravvenendo alle disposizioni poste a loro tutela.

-Ricordando il combinato disposto della Legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema scolastico (all. n. 7), e della legge n. 30 del 2003 di riforma del mercato del lavoro (all. n. 8), con cui sono stati previsti percorsi integrati di formazione lavoro al fine di contenere e limitare il rischio di dispersione scolastica, si comunica che con i fondi previsti dalla legge n. 285 del 1997 è stato possibile finanziare progetti che tenendo conto dell'importanza del ruolo dell'educazione hanno promosso il sostegno e l'orientamento scolastico e professionale.

Numerosi sono stati i progetti rivolti al fine del sostegno scolastico di alunni in difficoltà e alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Il sostegno scolastico si rivolge sia a bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento, sia a quelli che esprimono un disagio anche a livello comportamentale.

In questi casi gli interventi, spesso in combinazione con azioni di sostegno scolastico, prevedono la creazione di equipe multidisciplinari, l'apertura di centri di ascolto e consulenza, corsi di recupero e laboratori per i ragazzi drop out.

I progetti contro la dispersione scolastica concepiscono la scuola come soggetto "nuovo", capace di attuare strategie di sostegno e prevenzione per ridurre l'impatto delle difficoltà sociali che i bambini e gli adolescenti sperimentano nel proprio contesto di vita, familiare e sociale.

Altri interventi hanno riguardato l'attività di orientamento scolastico e professionale, con iniziative volte a sostenere i ragazzi, durante il corso di studi e nei momenti di passaggio da un ciclo ad un altro, nella prosecuzione dell'iter scolastico o nell'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'assegnazione di borse di lavoro, offerte di stage e forme di accompagnamento in azienda.

-Sono stati realizzati inoltre, interventi educativi di territorio che in situazioni di degrado urbano e di mancato sviluppo sociale e culturale del territorio stesso, hanno concepito l'intervento educativo in strada come occasione per costruire nuove forme di contatto con gli adolescenti, coinvolgendo le realtà territoriali e valorizzando i ruoli degli adulti per sviluppare un approccio di rete capace di creare comunicazione tra servizi e organizzazioni del territorio.

Articolo 8

Per quanto concerne le misure di cooperazione internazionale, si precisa che, l'art. 14 della citata legge n. 228 del 2003, stabilisce che, in vista del rafforzamento dell'efficacia della prevenzione, relativamente ai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di quelli legati al traffico di persone, il nostro Ministro degli Affari Esteri, definisca le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati in oggetto e provveda, in collaborazione con il Ministro per le Pari opportunità, all'organizzazione di incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei paesi di prevalente provenienza delle vittime di traffico delle persone. Per il raggiungimento di tale scopo ai vari Dicasteri interessati (Ministero dell'Interno, delle Pari opportunità, della Giustizia, del Lavoro e Politiche sociali) è affidato il compito di organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale ed ogni altra utile iniziativa.

Presso il citato Ministero Affari Esteri vi è una Direzione Generale specifica che si occupa della gestione dei numerosi progetti di cooperazione internazionale sulla materia in esame.

MTL

Allegati:

- 1) Legge n. 228 del 2003
- 2) Decreto legislativo n. 286 del 1998
- 3) Legge n. 285 del 1997
- 4) Legge n. 269 del 1998
- 5) Circolare Ministero del Lavoro n. 61 del 2002
- 6) Relazione finale ISTAT sulla quantificazione e qualificazione del lavoro minorile
- 7) Legge n. 53 del 2003
- 8) Legge n. 30 del 2003

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.